

## VERBALE DI INCONTRO

In data 29 ottobre 2008 si sono incontrate

INTESA SANPAOLO S.p.A. nella qualità di Banca Capogruppo

e

La Delegazione Sindacale di Gruppo di cui agli artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007,

premessi che

- in data 8 luglio le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per l'applicazione dei DD.MM. n. 158/2000 e n. 226/2006 presso Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo - che qui si intende integralmente richiamato - con il quale è stato definito l'obiettivo di riduzione degli organici pari a complessive 2.500 unità a livello di Gruppo;
- presso le Società indicate nell'elenco allegato 1 all'Accordo Quadro sono state stipulate, sulla base dell'Accordo medesimo, specifiche intese per la definizione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e per l'applicazione dei DD.MM. 158/2000 e 226/2006 a fronte delle quali sono stati fissati gli obiettivi di riduzione a livello di singola entità aziendale;
- alla data odierna l'obiettivo complessivo definito dall'Accordo quadro risulta già raggiunto e superato a livello di Gruppo;
- la situazione evidenziata ha reso opportuno anticipare i tempi della prima verifica congiunta a livello di Gruppo in ordine allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro, inizialmente fissati a gennaio 2009;

le Parti si sono date atto di quanto segue

1. per le Società presso le quali sono stati raggiunti gli obiettivi aziendali fissati (Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, CR del Veneto, CR facenti capo alla Subholding Casse del Centro, Intesa Sanpaolo Private Banking, Mediocredito Italiano, Banca CIS, Banca IMI, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, CR Pistoia, CR Civitavecchia) l'applicazione degli Accordi di definizione delle procedure ex Legge 223/1991 è sospesa per le domande che perverranno successivamente al 31 ottobre 2008.
2. Per le Società già richiamate in premessa che non hanno all'attualità superato gli obiettivi aziendali fissati (Banca dell'Adriatico, Banca di Trento e Bolzano, CR di Forlì e della Romagna, CR di Venezia, CR in Bologna, CR del Friuli Venezia Giulia, Neos Banca, Banca CR Firenze, CR della Spezia), gli accordi mantengono efficacia fino al raggiungimento degli obiettivi medesimi.
3. Resta in ogni caso salvaguardata la possibilità per i titolari del diritto di prelazione di cui alla dichiarazione aziendale in calce al punto 6 degli accordi in parola di poter esercitare tale diritto entro il 30 settembre 2009, termine già stabilito dal citato accordo 8 luglio 2008.
4. Avendo esaurito gli impegni previsti al punto 13 dell'Accordo Quadro 8 luglio 2008 relativamente alla verifica di gennaio 2009, resta confermato il successivo incontro di valutazione congiunta circa lo stato di attuazione dell'accordo medesimo programmato per giugno 2009.

Spettabili Delegazioni di Gruppo

Milano, 29 ottobre 2008

Con riguardo all'applicazione dell'accordo 8 luglio 2008 e considerato l'esito della prima verifica anticipata alla data odierna, Vi confermiamo quanto esplicitato nel corso del confronto circa la disponibilità aziendale ad elevare il minimo di assunzioni previsto dal secondo alinea della lettera dell'8 luglio scorso a 550 unità.

Distinti saluti

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
anche nella qualità di Capogruppo

